



Valentina Carbone <v.carbone@provincia.ms.it>

Invio file performance aggiornati

p.bevilacqua@valorepa.it <p.bevilacqua@valorepa.it>

10 maggio 2023 alle ore 15:29


A: Valentina Carbone <v.carbone@provincia.ms.it>

Cc: Chiara Domenichini <c.domenichini@provincia.ms.it>, Pietro1 <p.bevilacqua@valorepa.it>

Verifica sommaria senza osservazioni. Per me ok. PB

[Testo tra virgolette nascosto]

E
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Protocollo N.0007570/2023 del 11/05/2023


 Provincia di Massa-Carrara
 Servizio Personale (AD53KH)
 E - 11/05/2023 - Prot. N. 0007570 - 4.11
 INVIO FILE PERFORMANCE AGGIORNATI
 P.BEVLACQUA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
 Servizi Affari Generali
 UFFICIO PROTOCOLLO
 11 MAG. 2023
PERVENUTA



Dec.di Medaglia d'Oro al V.M

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

54100 MASSA (MS) - Piazza Aranci, Palazzo Ducale - Tel.(0585)816111- Fax (0585) 44607
Cod. Fiscale 80000150450 - C/C/P N. 12375549

CONSIGLIERA DI PARITA'

Prot. n. _____

Massa, 23/3/2023

Alla Dott.ssa Claudia Bigi

OGGETTO: Parere su Piano delle Azioni Positive 2023-2025.

A riscontro di Sua nota prot. n. 4529 del 20/3/2023, richiedente parere preventivo sul Piano in oggetto, si rilascia parere positivo.

Cordiali saluti.



Provincia di Massa-Carrara
Biagioni Antonella in Servizio Personale
E - 23/03/2023 - Prot. N. 0004771 - 1.15
PARERE SU PIANO DELLE AZIONI POSITIVE
CONSIGLIERA DI PARITÀ DIANA TAZZINI

LA CONSIGLIERA DI PARITA'
Avv. Diana Tazzini

E
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Protocollo N. 0004771/2023 del 23/03/2023

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Servizi Affari Generali
UFFICIO PROTOCOLLO
23 MAR. 2023
PERVENUTA



R: P.O.L.A. e Piano Azioni Positive 2023-2025.

1 messaggio

Pietro Bevilacqua <p.bevilacqua@valorepa.it>

9 maggio 2023 alle ore 18:57

A: Antonella Biagioni <a.biagioni@provincia.ms.it>

Cc: Alessandro Paolini <a.paolini@provincia.ms.it>, Chiara Domenichini <c.domenichini@provincia.ms.it>

Grazie.

Prendo atto senza rilievi.

Pietro Bevilacqua

Da: Antonella Biagioni <a.biagioni@provincia.ms.it>

Inviato: lunedì 8 maggio 2023 13:01

A: Pietro Bevilacqua <p.bevilacqua@valorepa.it>

Cc: Alessandro Paolini <a.paolini@provincia.ms.it>; Chiara Domenichini <c.domenichini@provincia.ms.it>

Oggetto: P.O.L.A. e Piano Azioni Positive 2023-2025.

PROVINCIA MASSA-CARRARA

Servizio Personale

Buongiorno Dott. Bevilacqua,

su invito del Segretario Generale Dott. Alessandro Paolini, invio in allegato la documentazione di cui all'oggetto per il rilascio del relativo parere.

La ringrazio.

Un saluto,

Antonella Biagioni.



Privo di virus. www.avast.com

Provincia di Massa-Carrara
Servizio Personale (AD53KH)
E - 10/05/2023 - Prot. N. 0007482 - 4.13
PIANO AZIONI POSITIVE
PIETRO BEVILACQUA





PROVINCIA DI
MASSA CARRARA

Chiara Domenichini <c.domenichini@provincia.ms.it>

Invio al CUG del PAP 2023-2025.

1 messaggio

Antonella Biagioni <a.biagioni@provincia.ms.it>

11 maggio 2023 alle ore 09:57

A: Alessandro Paolini <a.paolini@provincia.ms.it>

Cc: Chiara Domenichini <c.domenichini@provincia.ms.it>

Il PAP 2023-20'25 è stato inviato ai componenti del CUG provinciale in data 23/3/2023.
Non è stato mosso alcun rilievo.

Un saluto,
Antonella.



Dec.di Medaglia d'Oro al V.M

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

54100 MASSA (MS) - Piazza Aranci, Palazzo Ducale - Tel.(0585)816111- Fax (0585) 44607
Cod. Fiscale 80000150450 - C/C/P N. 12375549

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Personale

PROT. N. 394/2023
dell' 8/3/23

Massa, 8/3/2023

Spett.le RSU

SPETT.LI OO.SS. TERRITORIALI :
CGIL-FP; CISL-FP; UIL-FPL; CSA RAL

OGGETTO: Trasmissione documentazione, ai sensi dell'art. 5, c. 3, lett. I), CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022.

Con la presente, si trasmette lo schema di regolamento contenente gli elementi conoscitivi relativi alla disciplina del lavoro agile nell'Ente, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 5, c. 3, lett. I) del CCNL 16/11/2022.

Cordiali saluti.

BIGI CLAUDIA
LA D...
Dott. Bigi
RESA/2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
PTFP 2023-2025
COMPRESO NEL
PIAO 2023-2025

Provincia di MASSA-CARRARA

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 10 del 27.03.2023

OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025 CONTENUTO NEL PIAO 2023-25

L'Organo di Revisione nominato con deliberazione di Consiglio Provinciale del 28.09.2021;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto;

considerato:

- che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale; con Decreto del Presidente n. 50 del 31/05/2022 è stato approvato il PTFP 2022-2024 sul quale l'organo di revisione ha rilasciato il proprio parere e l'asseverazione sul rispetto degli equilibri pluriennali (verbali n. 16 e 17 del 27.05.2022); con Decreto del Presidente n. 86 del 13/10/2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della provincia di Massa-Carrara, triennio 2022-2024, costituito dalle varie sezioni e sottosezioni che si riferiscono ai documenti programmatici dell'Ente, compresa quella afferente al P.T.F.P. 2022-2024 e Piano annuale assunzioni 2022; con successivo Decreto del Presidente n. 91 del 20/10/2022 è stata apportata una

modifica della sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 per integrazione del Piano annuale assunzioni 2022 su cui l'organo di revisione ha rilasciato il proprio parere (verbale n. 28 del 10.10.2022);

- la FAQ N. 51 DEL 16.02.2023 pubblicata sul sito istituzionale di Arconet precisa che il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021, è uno strumento di programmazione adottato al termine del ciclo della programmazione finanziaria previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 e richiama al riguardo l'art. 8, comma 1, del DM 30 giugno 2022, n. 132 che descrive il rapporto tra il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e i documenti di programmazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che " il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto" e l'art. 7 del medesimo decreto il quale prevede che il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data e il successivo art. 8 comma 2, il quale precisa che "in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci". Dunque, nel corso di ciascun esercizio, gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo, approvando il DUP, la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione e il PEG. In coerenza con il quadro finanziario definito da tali documenti, per ciascun triennio di programmazione, il PIAO è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro i 30 giorni successivi all'approvazione di tale documento contabile. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell'ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce. Al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, la Commissione Arconet ha predisposto lo schema del DM, di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi;

richiamati:

- l'art.33, comma 1-bis, D.L. 34/2019 in base al quale "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette

entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia..”;

- il decreto interministeriale dell'11 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, attuativo dell'articolo 33, comma 1 bis, del decreto-legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria;

preso atto che¹:

- il rendiconto della gestione anno 2021 è stato approvato con deliberazione C.P. n. 18 del 17/05/2022 ed è stato trasmesso alla BDAP in data 19/05/2022;

- con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 1/03/2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 e il DUP relativo al periodo 2023-2025;

- l'Ente non è tenuto ad adottare il Bilancio consolidato;

Vista la proposta di Decreto del Presidente avente ad oggetto “Piano Triennale dei fabbisogni del personale (P.T.F.P.) 2023-2025: approvazione” che fa parte integrante del PIAO 2023-25;

considerato che:

- il parere dell'organo di revisione si riferisce alla sola sezione concernente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e non all'intero PIAO;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, il termine per l'adozione del PIAO è il 31 gennaio di ogni anno. Tuttavia, per gli Enti Locali la disciplina di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022, stabilisce che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.". La presente disposizione normativa va quindi a definire una disciplina speciale per gli Enti Locali e va letta, supportata anche dall'interpretazione data dal Presidente dell'ANAC nel Comunicato del 17 gennaio 2023, nel senso che il differimento di 30 giorni deve essere computato dalla data ultima di adozione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe;
- il Presidente dell'ANAC, con comunicato del 17 gennaio 2023 ha chiarito che il differimento di cui all'art. 8, comma 2 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, deve essere computato dalla data ultima di adozione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe e pertanto stante il differimento al 30 aprile 2023 per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-25, disposta dall'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

¹ Art 9 DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113, comma 1-quinquies. “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”

2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, la scadenza per l’adozione del PIAO da parte degli Enti Locali è il 30 maggio 2023, tale scadenza in base alle indicazioni fornite da Anci (Quaderno sul PIAO edizione febbraio 2023) è unica indipendentemente da quando è stato approvato il bilancio di previsione;

rilevato che con la proposta di decreto sopra richiamata, per il triennio 2023-2025, all’attualità, in coerenza con il DUP 2023-25, non sono previste assunzioni al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio dell’Ente e, pertanto, lo scrivente organo non deve rilasciare l’asseverazione sull’equilibrio pluriennale di bilancio prevista dall’art. 33 del D.L. 34/2019²;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente competente, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell’istruttoria svolta;

esprime

parere favorevole alla proposta di Decreto del Presidente avente ad oggetto **“Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023-2025: approvazione.”**

L’Organo di Revisione



Firmato digitalmente da:
SODINI MANUELA
Firmato il 27/03/2023 22:19
Seriale Certificato: 22013605696020956274961150408520237264
Valido dal 18/11/2020 al 18/11/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Manuela Sodini

Riccardo Panichi

Lorenzo Viti

Firmato digitalmente da:
Riccardo Panichi
Data: 27/03/2023 15:53:51

Firmato digitalmente da: VITI
LORENZO
Data: 27/03/2023 12:48:27

² l’art.33, comma 1-bis, D.L. 34/2019 in base al quale “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione...”